

**Bruxelles, 15 settembre 2025
(OR. en)**

12794/25

**PROBA 35
AGRI 415
WTO 77**

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|----------------|---|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 12 settembre 2025 |
| Destinatario: | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | COM(2025) 481 final |
| Oggetto: | Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 481 final.

All.: COM(2025) 481 final



Bruxelles, 12.9.2025
COM(2025) 481 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale del 2015
sull'olio d'oliva e le olive da tavola**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA RACCOMANDAZIONE

La raccomandazione riguarda la decisione di autorizzare l'avvio di negoziati in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("COI"), come anche nell'ambito di eventuali organismi ad hoc che il COI potrebbe istituire a tal fine, e di stabilire direttive di negoziato per l'Unione in relazione alla revisione prevista dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (di seguito denominato l'"accordo"), che è stato rinnovato nel 2017.

2. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

2.1 L'accordo attuale

Obiettivi che l'accordo attuale si prefigge sono: i) uniformare le normative nazionali e internazionali riguardanti le caratteristiche fisicochimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola per evitare ogni ostacolo agli scambi; ii) svolgere attività nel settore degli esami fisicochimici e organolettici per accrescere la conoscenza della composizione e delle caratteristiche qualitative dei prodotti oleicoli onde consolidare le norme internazionali in materia e iii) rafforzare il ruolo del COI quale forum di eccellenza per la comunità scientifica internazionale nel settore delle olive e dell'olio d'oliva.

L'Unione europea è parte dell'accordo¹.

2.2 Il consiglio dei membri

Il consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (il "consiglio dei membri") è l'autorità suprema e l'organo decisionale del COI. Esso esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie per attuare gli obiettivi dell'accordo. In quanto parte dell'accordo, l'Unione europea è membro del COI ed è rappresentata nel consiglio dei membri. A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo il consiglio dei membri può adottare decisioni che modificano l'accordo. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, dell'accordo, le decisioni del consiglio dei membri relative a qualsiasi modifica dell'accordo sono adottate per consenso.

2.3 Le modifiche previste

Durante la 120^a sessione, tenutasi il 20 novembre 2024, il consiglio dei membri ha deciso di istituire un gruppo di lavoro incaricato di discutere eventuali modifiche dell'accordo. La proposta era stata inizialmente presentata dall'Iran e dalla Tunisia e riguardava possibili modifiche agli articoli 11 e 32 dell'accordo. Previa consultazione del gruppo "Prodotti di base" (PROBA), la delegazione dell'Unione europea ha proposto di includere nella discussione altri elementi da riesaminare, relativi agli articoli 1, 2, 7, 16 e 17 dell'accordo.

L'articolo 1 dell'accordo fa riferimento agli obiettivi generali, in materia di normalizzazione e ricerca, di olivicoltura e cooperazione tecnica, e anche di promozione dei prodotti oleicoli, diffusione delle informazioni ed economia oleicola.

¹ Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2) e decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).

L'articolo 2 dell'accordo comprende le definizioni ai fini dell'accordo.

L'articolo 7 dell'accordo definisce i poteri e le funzioni dei diversi organi del COI, in particolare del consiglio dei membri e del segretariato esecutivo del COI.

L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento alle quote di partecipazione al COI e al metodo di calcolo, che determina anche il contributo dei membri.

L'articolo 16 fa riferimento al versamento dei contributi, alla sospensione del diritto di voto, all'esclusione dall'accordo e alla ridefinizione degli obblighi finanziari.

L'articolo 17 fa riferimento ai controlli finanziari del COI.

L'articolo 32 dell'accordo stabilisce il processo di emendamento attraverso il consiglio dei membri, compresa la notifica dell'accettazione al depositario dell'accordo da parte di tutti i membri prima dell'entrata in vigore.

È nell'interesse dell'Unione riformare il COI per allinearlo ulteriormente alle pratiche promosse dall'Unione presso altri organismi internazionali per i prodotti di base nonché agli sviluppi del mercato mondiale dell'olio d'oliva. Tale riforma dovrebbe quanto meno portare a un migliore sistema di definizione del contributo finanziario dei membri, come pure a una procedura di ratifica più semplice degli emendamenti dell'accordo. La riforma dovrebbe anche aggiornare gli obiettivi del COI allineandoli alle realtà del settore oleicolo. Sono inoltre previsti ulteriori lievi miglioramenti dell'accordo.

La decisione proposta consente alla Commissione di avviare negoziati sull'emendamento dell'accordo e di impegnarsi con altri membri se questi dovessero guidare le proposte di riforma.

3. BASE GIURIDICA

3.1 Base giuridica procedurale

3.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.

L'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE dispone che il Consiglio possa impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

3.1.2. Applicazione al caso concreto

Poiché l'obiettivo della raccomandazione è una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale, la base giuridica procedurale della decisione proposta è l'articolo 218, paragrafo 3, e l'articolo 218, paragrafo 4, TFUE. La base giuridica sostanziale è l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, tenuto conto della portata orizzontale degli emendamenti proposti all'accordo che riguarda la normalizzazione in materia di olivicoltura e cooperazione tecnica, come anche in materia di promozione dei prodotti oleicoli, diffusione delle informazioni ed economia oleicola, e che è stato firmato e concluso su tale base.

3.2 Scelta dell'atto giuridico

L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE prevede che la Commissione o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentino raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio di negoziati. Tenuto conto della materia dell'accordo previsto, spetta alla Commissione presentare una raccomandazione in tal senso.

3.3 La scelta del negoziatore

Poiché l'accordo previsto riguarda esclusivamente questioni diverse dalla politica estera e di sicurezza comune, la Commissione deve essere designata come negoziatore ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (di seguito denominato "l'accordo")¹.
- (2) È nell'interesse dell'Unione prendere parte ai prossimi negoziati che si terranno in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola, tenuto conto dell'importanza di tale settore per l'economia dell'Unione. Il quadro istituzionale dell'accordo dovrebbe essere aggiornato, in particolare per quanto riguarda alcuni degli obiettivi, la procedura per il versamento dei contributi dei membri e la procedura per l'adozione degli emendamenti dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 32 dell'accordo, il consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (il "consiglio dei membri") adotta decisioni che modificano l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a partecipare, a nome dell'Unione, ai negoziati sugli emendamenti dell'accordo del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Prodotti di base" (PROBA), designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

¹ Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj>).

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*